

## **Avvocati, notai, ingegneri ed architetti: Cancellata l'Irap con sentenza della Ctr di Roma**



**13/05/2013** - La **Commissione tributaria regionale di Roma** con la **sentenza n. 238/01/13 del 22 aprile** scorso è intervenuta sull'importante questione dell'Irap (Imposta regionale attività produttive) relativa ai redditi di alcune professioni precisando che **in alcuni casi l'autonoma organizzazione quale presupposto dell'imposizione Irap è esclusa per principio.**

Nella sentenza la Commissione tributaria porta avanti un nuovo ragionamento centrato sul concetto che "nell'esercizio delle professioni intellettuali è, in via di principio, assolutamente non configurabile l'esistenza di un'organizzazione di beni che possa funzionare separatamente ed indipendentemente dall'intervento del professionista, dovendo essere prevalente la sua personale attività professionale rispetto all'eventuale utilizzazione di qualsivoglia organizzazione di beni strumentali che non potrà mai essere sostitutiva dell'attività medesima".

Nella sentenza viene precisato che **talune attività professionali quali quelle del geometra, dell'ingegnere, dell'avvocato, del notaio, dell'agente di commercio non possono svolgersi in assenza del professionista stesso** ed a prescindere dell'organizzazione professionale della quale lo stesso si serva (minima o ampia e sofisticata); la sua presenza nell'esercizio dell'attività professionale stessa è, comunque, sempre indispensabile e necessaria perché l'attività possa effettivamente essere svolta.

La sentenza si riferisce, dunque, a quelle **attività professionali intellettuali dove il professionista è fondamentale importanza** per lo svolgimento del lavoro quotidiano ma anche per la reale soddisfazione del cliente.

In base all'affermazione contenuta nella **sentenza n. 156/01 della Corte Costituzionale** l'esercizio delle professioni cosiddette protette, cioè quelle per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione all'ordine professionale, non integra mai il presupposto per l'applicazione dell'IRAP. Ne deriva così che ai fini IRAP rileva la presenza di un'organizzazione d'impresa e questa non è data dal coordinamento e dall'organizzazione più o meno complessa di cui è capace il professionista per migliorare o rendere più agevole lo svolgimento del proprio lavoro, ma da quella organizzazione, autonoma rispetto al lavoro professionale, capace di spersonalizzare l'attività svolta e di fornire come struttura a se stante quella prestazione professionale che connota l'attività professionale tipica del professionista. Per altro, anche a parere della stessa agenzia delle entrate (risoluzione n. 118 del 28 maggio 2003), la natura personale dell'attività professionale non viene meno, anche nel caso di organizzazioni più complesse come quella della società tra professionisti.

A cura di **Gabriele Bivona**